

TI_GERICHTE 32.2017.74 vom 16. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2017.74

FR: TI_GERICHTE 32.2017.74 du 16 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2017.74 del 16 marzo 2017

Regeste

Attribuita una rendita per tempo limitato, dopo miglioramento dello stato di salute. L'assicurato contesta di poter ancora esercitare la sua professione e chiede l'attribuzione di un quarto di rendita. TCA annulla la decisione e rinvia gli atti per ulteriori accertamenti medici

Erwägungen

E. 14

aprile 2011). Sia pure osservato che a ragione peraltro il ricorrente solleva dei dubbi sulla sua effettiva e reale reintegrabilità nella professione precedentemente esercitata. In effetti, benché ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si debba fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio e un assicurato non possa pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114). Ritenuta la funzione svolta dall'assicurato prima dell'insorgere dell'inabilità lavorativa e considerati gli adattamenti del contesto lavorativo che la perita dovesse nuovamente ritenere necessari, affinché l'assicurato possa continuare a svolgerla, il consulente professionale dovrà valutare se, e se del caso in che misura, il normale mercato del lavoro contempla tali funzioni realmente possibili e adeguate ai suoi disturbi di salute. 2.9. Quanto al rinvio degli atti all'amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). In concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica l'annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici di natura

psichiatrica intesi a delucidare gli aspetti messi in rilievo al considerando precedente, stabilisca l'esistenza o meno di un miglioramento dello stato di salute con conseguente influsso sulla capacità al guadagno successivamente al mese di ottobre 2015. Sulla scorta delle risultanze dei relativi complementi istruttori (medici, professionali ed economici), l'amministrazione definirà nuovamente il diritto alle prestazioni dell'assicurato, emanando una nuova decisione formale, fermo restando il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio 2015 al 31 gennaio 2016. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è accolto. 2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà pure all'assicurato, rappresentato da un legale, fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.